

che hanno presentato questo emendamento che vi sono state Compagnie nazionali, le quali, anni fa, hanno domandato che fosse sancito per legge (è un argomento che le rubo, onorevole ministro?) l'impiego del 50 per cento delle riserve in rendita dello Stato.

E questo lo hanno domandato, perchè le Compagnie estere si valevano delle disposizioni dell'articolo 145 come argomento di concorrenza alle Compagnie nazionali; dicevano cioè agli assicurandi: badate che le nostre riserve sono più sicure, perchè noi siamo obbligati per legge ad impiegare metà di queste riserve in rendita dello Stato; mentre invece le Compagnie nazionali possono impiegarne soltanto un quarto e gli altri tre quarti sono lasciati liberi. Orbene, io posso affermare che le società, che fecero allora questa domanda, non la farebbero oggi, perchè allora la rendita era al di sopra della pari e la rendita non era al 3.50 per cento; oggi abbiamo la rendita alla pari e la rendita al 3.50 per cento.

Se noi quindi stabiliamo che la metà della riserva e la totalità dei frutti abbiano ad essere impiegati in rendita al 3.40 per cento (perchè si devono pagare 10 centesimi di deposito alla Cassa di depositi e prestiti), come potrebbero sostenere tale investimento quelle società che hanno calcolato le loro tariffe al 4 per cento?

E badate che non è solo la metà delle riserve metalliche che si verrebbe ad impiegare al 3.40 per cento, perchè, come ha detto l'onorevole Ancona, il fatto di dovere investire in rendita la metà dei premi e la totalità dei frutti relativi porta ad un risultato gravissimo.

Consideriamo una assicurazione a vita intera di lire 10.000. Il premio annuale sarebbe di lire 293.70 e la riserva alla fine del primo esercizio di lire 153.70. Il quarto dei relativi interessi che dovrebbe essere impiegato in rendita a norma dell'articolo 145, ammonterebbe a 74.07, ossia al 48.19 delle riserve.

Nelle Compagnie estere invece questa percentuale sarebbe del 93.25.

Con la nuova legge invece la stessa percentuale tanto per le Compagnie nazionali che per le estere si porterebbe a 98.89; e quindi le Compagnie estere salterebbero da 93 a 98 e le nazionali dal 48 al 98. Se ci portiamo ai 25 anni, abbiamo questo risultato; che con l'articolo 145 l'impiego e la rendita delle Compagnie nazionali dovrebbero essere nella percentuale del 44.25;

invece con la legge attuale del 127.09. Le Compagnie estere invece non avrebbero avuto che 99.53 prima e 127.09 oggi.

Ora, detto questo, è provato come questo articolo riesca a portare una protezione all'inverso alle Compagnie nazionali, in confronto delle Compagnie estere.

L'onorevole ministro l'altro giorno quando io ho cercato di difendere le mutue, e di difenderle per l'idea, non certamente per la speranza del successo, ha accennato alla parità di trattamento fra Società nazionali ed estere.

Questo argomento non credo che possa essere invocato oggi, perchè noi non domandiamo altro se non che sia continuato lo stato di fatto attuale.

Io credo che non ci sia nessuna società estera, nessuno Stato estero, che potrebbe domandare all'Italia di rinunciare a quello che è una sua legge, che dura da trenta anni.

Detto questo, non avrei altro da osservare. Soltanto al numero uno dove si dice che le imprese assicuratrici cedono all'Istituto nazionale il 40 per cento di ciascun rischio assunto, credo che sia il caso di fare una piccola aggiunta. Vi sono compagnie italiane le quali lavorano anche all'estero. Qual'è il rischio assunto in questo caso? Avete quello assunto all'estero, o soltanto quello assunto in Italia?

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In Italia.

NAVA CESARE. Orbene ritengo che sia il caso di aggiungerlo nell'articolo. Dopo ciò attenderò le risposte che vorrà darmi l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei ha proposto i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alle parole: possono essere autorizzate, sostituire la parola: saranno ».

« In fine del primo comma aggiungere: dalla data della ottenuta autorizzazione ».

« Al n. 1º, dopo le parole: di ciascun rischio, aggiungere: per i contratti superiori ad un capitale di lire 1,000 o ad una rendita di lire 400 annue ».

Ha facoltà di svolgerli.

GRAZIADEI. Onorevole ministro, non è frequente che da questi banchi si levi una voce in favore di società private; ma poiché bisogna combattere quel giacobinismo economico che è una delle malattie da cui le democrazie latine debbono purgarsi, se vogliono progredire, è logico che io sostenga tutte quelle misure le quali significano ri-